

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 368232)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2018, n. 15

Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I***Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio*****CAPO I*****Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"*****Art. 1****Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono aggiunte le parole: "*anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l'attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali*".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: "*in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere*" sono sostituite dalle seguenti: "*in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti*".

Art. 2**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. L'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 7***Atti e strumenti della programmazione.***

1. *Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:*

- a) *il Programma regionale di sviluppo (PRS);*
- b) *i Piani di settore;*
- c) *il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e relativa nota di aggiornamento;*
- d) *il disegno di legge di stabilità regionale;*
- e) *il disegno di legge di bilancio;*
- f) *il piano degli indicatori di bilancio;*
- g) *il disegno di legge di assestamento del bilancio;*
- h) *gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;*

- i) *gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;*
- l) *il Piano della performance.*

2. *Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata."*

Art. 3

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.

Art. 4

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

1. *Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell'approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate."*

Art. 5

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. L'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Contenuti del DEFR.

1. *Il DEFR, coerentemente alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, descrive gli scenari economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.*

2. *Il DEFR contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate."*

Art. 6

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: *"DPEF"* è sostituita dalla seguente: *"DEFR"*.

Art. 7

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: *"PAS"* è sostituita dalla seguente: *"DEFR"*.

Art. 8

Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: *"una volta concluso il PAS"* sono soppresse.

Art. 9

Modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.

Art. 10**Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono abrogati.

Art. 11**Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: *"Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER)"*;
 - b) la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: *"Programmazione decentrata"*;
 - c) la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente: *"Monitoraggio e valutazione"*.

CAPO II***Disposizioni in materia di società partecipate*****Art. 12****Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.**

1. L'articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio regionale) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" è abrogato.
2. L'articolo 5 (Controllo sull'attività di servizio delle società con partecipazione della Regione) della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali" è abrogato.

CAPO III***Disposizioni in materia di personale*****Art. 13****Procedimenti disciplinari.**

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

CAPO IV***Disposizioni in materia di patrimonio*****Art. 14****Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".**

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è inserito il seguente:

"Art. 39 bis

Principi di armonizzazione contabile.

1. *Le disposizioni di cui al presente titolo si conformano alle norme e ai principi contabili generali dell'Amministrazione dello Stato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili*

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 2", allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria".

2. Per quanto attiene ai beni mobili non vanno iscritti nell'inventario:

- a) *i beni mobili aventi un valore inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, a meno che non costituiscano elementi di una universalità e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore;*
- b) *i beni e le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e quegli oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente;*
- c) *i beni mobili di cui all'articolo 30, primo comma, numero 2) destinati in modo continuativo all'uso quotidiano nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, quali riviste, manuali operativi, codici e raccolte normative.*

3. *La classificazione di cui all'articolo 30 deve essere semplificata e conformata ai principi contabili generali di cui al comma 1, rappresentando, in sede di inventariazione, i necessari trasferimenti da una categoria all'altra."*

TITOLO II

Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva

CAPO I

Disposizioni in materia di politiche del territorio

Art. 15

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

"2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna."

Art. 16

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità."

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: *"nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti"* sono sostituite dalle seguenti: *"con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile."* Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna."

3. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: *"il Consiglio"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta"*.

Art. 17

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" le parole: "*dalla Giunta regionale*" sono soppresse.

Art. 18

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. L'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Valutazione tecnica regionale (VTR).

1. *L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso dal direttore responsabile della struttura regionale competente in materia urbanistica.*

2. *Il direttore di cui al comma 1, convoca un tavolo tecnico da lui stesso presieduto, al quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:*

- a) urbanistica, paesaggio e beni ambientali;*
- b) mobilità e infrastrutture;*
- c) geologia e difesa del suolo;*
- d) politiche agroambientali.*

3. *In relazione alle materie e alle problematiche trattate, il direttore di cui al comma 1 può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.*

4. *Il parere di cui al comma 1 è espresso dal direttore, sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali interessate, tenuto conto delle posizioni espresse nel tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3.*

5. *Il segretario verbalizzante, nominato tra i funzionari regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia urbanistica, redige, per ogni seduta della riunione di cui al comma 2, il processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le posizioni e le motivazioni espresse dai rappresentanti delle strutture regionali e degli enti pubblici invitati a partecipare. Il verbale delle sedute del tavolo tecnico è sottoscritto dal direttore di cui al comma 1 e dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegati pareri e memorie eventualmente depositati nel corso della seduta.*

6. *Le funzioni consultive attribuite alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e da altre disposizioni regionali sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR)."*

Art. 19

Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Dopo l'articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 48 ter

Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. *I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.*

2. *Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.*

3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.

4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

CAPO II

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 20

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 "Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall'articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e comunque, ove applicabile, dall'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione."

Art. 21

Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Al comma 7 ter dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunta la seguente espressione: *"La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e l'ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all'indizione della successiva procedura di evidenza pubblica"*.

Art. 22

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogata.

Art. 23

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola: *"definitivi"* è soppressa;
- b) dopo le parole: *"di competenza regionale"* sono inserite le seguenti: *"di livello"*.

Art. 24

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola: "*definitivi*" è soppressa;
- b) dopo le parole: "*di competenza regionale*" sono inserite le seguenti: "*di livello*".

Art. 25

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole: "*di cui al presente Capo*" sono inserite le seguenti: ", *espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore*".

Art. 26

Modifica all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente."

Art. 27

Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunte le parole: ", *la cui durata è rapportata all'ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare*".

2. L'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 28

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

1. *È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.*

2. *La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:*

- a) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;*
- b) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;*
- c) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;*
- d) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;*
- e) *dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;*

- f) dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;
- g) dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
- h) dal direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;
- i) dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
- j) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
- k) dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
- l) dal sindaco della città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;
- m) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.

3. Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un direttore della struttura appartenente all'Area regionale competente in materia di ambiente, individuato con il decreto di nomina di cui al comma 1.

4. I direttori delle strutture regionali del comma 2, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato.

5. Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i direttori di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione del Veneto che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

6. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui alle lettere da a) a j) del comma 2, da verificarsi all'inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate, i rappresentanti di altri enti e soggetti pubblici.

8. Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della Commissione, con voto deliberativo, i Presidenti dei Consigli di Bacino di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e successive modificazioni, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera m).

9. Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:

- a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
- b) studiosi e tecnici;
- c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.

10. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario appartenente alla medesima struttura, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, i suoi sostituti.

11. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione."

2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il provvedimento di cui al comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", come modificato dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 29

Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. L'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 59

Organi di consulenza tecnico-amministrativa.

1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, la Commissione tecnica regionale sezione ambiente di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni, e le Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente di cui all'articolo 14 della stessa legge, svolgono esclusivamente le funzioni consultive tecniche proprie."

Art. 30

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il provvedimento di VIA, l'approvazione o l'autorizzazione del progetto, o il rilascio dell'AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato."

CAPO IV

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

Art. 31

Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. L'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è abrogato.

CAPO V

Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 32

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"."

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato."

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata."

3. Al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: *"e del relativo verbale di assegno"* sono soppresse.

4. Al comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: *"nonché i piani di gestione forestale"* sono soppresse.

CAPO VI

Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 34

Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.

1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.

TITOLO III

Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport

CAPO I

Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

Art. 35

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del posteggio."

Art. 36

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:

"4 quater. La sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l'autorizzazione."

Art. 37

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:

"1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di

inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche ed integrazioni."

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: *"La richiesta di subingresso"* sono sostituite dalle seguenti: *"La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1"*.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: *"la relativa domanda di subingresso"* sono sostituite dalle seguenti: *"la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso"*.

4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione."

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

Art. 38

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:

"3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati" e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 39

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è aggiunta in fine la seguente lettera:

"n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."

Art. 40

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 le parole: *"non superiori a centoventi giorni"* sono sostituite con le seguenti: *"non superiore a sessanta giorni"*.

Art. 41

Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

"1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria". Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni."

Art. 42**Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

"1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni."

Art. 43**Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".**

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

*"Art. 15 bis
Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell'attività."

SEZIONE III**Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"****Art. 44****Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".**

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituita dalla seguente:

"q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.";"

Art. 45**Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".**

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione."

Art. 46**Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".**

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione."

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

"3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione."

Art. 47

Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

"2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione."

CAPO II

Disposizioni in materia di cultura

Art. 48

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all'articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari."

Art. 49

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: *"per quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18,"* sono sostituite dalle parole: *"per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18"*.

Art. 50

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. L'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Dichiarazione dell'interesse locale.

1. La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 36, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari."

Art. 51

Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di

enti locali o di interesse locale".

1. L'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

*"Art. 41
Dichiarazione dell'interesse locale.*

1. La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Sovrintendenza Archivistica per il Veneto, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari."

Art. 52**Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".**

1. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.

CAPO III**Disposizioni in materia di politiche educative****Art. 53****Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".**

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: *"percorsi del sistema dell'istruzione,"* sono inserite le seguenti: *"anche degli adulti,"*.

Art. 54**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *"per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa"* sono sostituite dalle seguenti: *"in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all'attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all'articolo 4"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *"La Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale"*.

Art. 55**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".**

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è inserita la seguente:

"0a) percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali;".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: *"istituti tecnici superiori"* è inserita la seguente: *"(ITS)"* e dopo le parole: *"percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"* è inserita la seguente: *"(IFTS)"*.

Art. 56**Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".**

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *"nel rispetto dell'ordinamento"* sono sostituite dalle seguenti: *"in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale"*.

Art. 57**Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".**

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *"la valutazione del"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'analisi degli esiti della valutazione nazionale sul"*.
2. Le lettere b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sono abrogate.

CAPO IV
Disposizioni in materia di sport

Art. 58

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserita la seguente:

"a bis) Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;".

TITOLO IV
Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie

CAPO I
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive"

Art. 59

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive".

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti:

"1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia:

- a) *una copia per l'interessato;*
- b) *una copia per l'Azienda ULSS di appartenenza dell'interessato.*

1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all'invio di copia della medesima all'Azienda ULSS di appartenenza dell'interessato.

1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.

1 quinquies. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all'attività agonistica.

1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l'obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l'esito."

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione"

Art. 60

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

1. Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogate.
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 dopo le parole: *"senza diritto di voto."* sono aggiunte le seguenti: *"È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell'ente"*

regionale Veneto Lavoro."

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: *"previa deliberazione del Consiglio direttivo"* sono soppresse.

4. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: *"ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3"* sono soppresse.

Art. 61

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: *" , previa deliberazione del Comitato direttivo,"* sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.

4. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: *" , approvato dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all'Assessore competente ed ai"* sono sostituite dalle seguenti: *"viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e dai"*.

Art. 62

Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

1. Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogati.

SEZIONE III

Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 63

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 dopo le parole: *"entro il mese di marzo"* sono aggiunte le seguenti: *"e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale"*.

SEZIONE IV

Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale"

Art. 64

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l'esigenza della presenza dell'insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1."

CAPO II

Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"

Art. 65

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

"2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ."

Art. 66

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Comunicazione.

1. *Entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2."*

Art. 67

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Autorizzazione.

1. *Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l'impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.*

2. *Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.*

3. *Gli Enti locali collaborano con l'Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l'installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l'esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità."*

Art. 68

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

1. *L'attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.*

2. *In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell'impianto.*

3. *Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell'impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66."*

Art. 69

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

1. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

*"Art. 8
Sanzioni.*

1. *L'inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".*
2. *I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.*
3. *Le entrate regionali derivanti dall'applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 "Entrate extratributarie" - Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2018-2020."*

Art. 70

Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

1. Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 sono o restano abrogati.

**TITOLO V
Disposizioni finali**

Art. 71

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 72
Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 aprile 2018

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio

CAPO I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" .

Art. 2 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 5 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 6 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 7 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 8 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 9 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 10 - Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

CAPO II - Disposizioni in materia di materia di società partecipate

Art. 12 - Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.

CAPO III - Disposizioni in materia di personale

Art. 13 - Procedimenti disciplinari.

CAPO IV - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".

TITOLO II - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del territorio

Art. 15 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 16 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 17 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 18 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

CAPO II - Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 20 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 "Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi".

Art. 21 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 22 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 23 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". Art. 24 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 25 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 26 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 27 - Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 28 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 29 - Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 30 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

CAPO IV - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

Art. 31 - Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO V - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 32 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

Art. 33 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

CAPO VI - Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 34 - Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.

TITOLO III - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

Art. 35 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Art. 36 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Art. 37 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

Art. 38 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 39 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 40 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 41 - Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 42 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 43 - Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

Art. 44 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 45 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 46 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 47 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 48 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 49 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 50 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 51 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 52 - Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

CAPO III - Disposizioni in materia di politiche educative

Art. 53 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

Art. 54 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

Art. 55 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

Art. 56 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

Art. 57 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

CAPO IV - Disposizioni in materia di sport

Art. 58 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

TITOLO IV - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive"

Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 "Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive".

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

Art. 60 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

Art. 61 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

Art. 62 - Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"

Art. 63 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro".

SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale".

Art. 64 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale".

CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni"

Art. 65 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 66 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 67 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 68 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 69 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 70 - Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 71 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 72 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 aprile 2018, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 giugno 2017, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 giugno 2017, dove ha acquisito il n. 260 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 marzo 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 aprile 2018, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'ordinamento giuridico regionale, come tutti gli ordinamenti giuridici, richiede una costante manutenzione normativa. Sono ormai lontani i tempi in cui le leggi rimanevano immutate per decenni senza necessità di continue modifiche ed interpretazioni.

Oggi assistiamo, invece, ad una legislazione alluvionale, di produzione frettolosa e soprattutto carente quanto a tecnica legislativa; tali difetti, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche.

Rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente è una sfida per chi vuole governare in modo attento ai bisogni delle collettività locali.

Ecco quindi che il legislatore, sensibile a tali esigenze, non può non tenere in debito conto la necessità di adottare ogni strumento utile alla manutenzione del proprio ordinamento.

Da un lato è quindi opportuno prestare particolare attenzione allo stato di applicazione della normativa vigente: un monitoraggio continuo finalizzato a rilevare in quale misura essa trova applicazione e soprattutto la sua efficacia, in modo da far emergere distorsioni e carenze che determinano la necessità di modifiche, per rendere le norme più aderenti alle finalità del legislatore.

Per altro verso è inoltre innegabile l'opportunità di interventi volti a correggere il quadro normativo esistente al fine di semplificare procedure e adempimenti amministrativi, spesso risalenti nel tempo, elaborati quando il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione non era certo quello che oggi si delinea; senza considerare, peraltro, il cambiamento fondamentale determinato dalle più recenti tecnologie informatiche che hanno rivoluzionato il modo di rapportarsi con la pubblica Amministrazione.

Tuttavia, i cambiamenti intervenuti nel nostro sistema ordinamentale nazionale, sia per esigenze interne che per effetto delle discipline comunitarie, hanno determinato interventi normativi regionali consequenziali spesso di dettaglio e particolarmente puntuali nelle diverse materie, tali da costituire un sistema di regole stratificate, spesso non perfettamente coordinate e coerenti, che rendono non univoca l'interpretazione delle norme regionali stesse.

Per porre rimedio a tale situazione necessita un periodico intervento di adeguamento della normativa regionale al mutato quadro nazionale e comunitario di riferimento: sia attraverso la revisione tradizionale, ovvero sostituendo leggi superate con altre di contenuto innovativo, meglio se attraverso testi unici che regolino in modo ordinato le varie materie; sia per mezzo di interventi di respiro meno ampio, ma ugualmente efficaci, quali sono le leggi di semplificazione e manutenzione ordinamentale.

Relativamente all'adeguamento alla normativa comunitaria, è già prevista la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta, dell'annuale disegno di legge regionale europea, di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”, in applicazione dell'articolo 33, comma 3, lettera e), dello Statuto del Veneto.

Per quanto concerne l'adeguamento delle leggi regionali alla normativa statale o la mera semplificazione delle procedure amministrative ivi previste, in passato si è fatto ricorso all'adozione di disegni di legge collegati alla legge finanziaria, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione”, il quale prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare

disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Detti collegati ordinamentali alla legge finanziaria, risultano oggi superati dall'attuale normativa in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

La nuova legge organica statale sulla contabilità pubblica, infatti, prevede che con disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possano predisporre modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha tuttavia fatto venir meno l'opportunità e talora la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione senza impatto sul bilancio regionale, le cui norme siano dirette esclusivamente a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta.

Per i motivi sopraindicati le strutture della Giunta regionale hanno analizzato i progetti di legge di semplificazione già presentati in Consiglio regionale, che non hanno registrato la conclusione dell'iter approvativo, per confermarli nei contenuti ovvero per integrarli o modificarli con eventuali nuove proposte finalizzate alla semplificazione normativa o all'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta e così consentire alla Giunta regionale di adottare un unico disegno di legge di semplificazione.

L'esito dell'analisi svolta dalle strutture regionali, condiviso con ciascun Assessorato di riferimento, ha portato alla predisposizione di un disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, contenente norme dirette ad adeguare l'ordinamento regionale al quadro normativo sopravvenuto e a semplificare riducendo - ove possibile - gli oneri burocratici a carico dei cittadini e degli operatori economici, contenuti nella normativa regionale vigente.

Il provvedimento, che ha assunto il numero 260 tra i progetti di legge presentati alla Presidenza del Consiglio regionale, è stato oggetto di un'approfondita istruttoria svolta nelle Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta, che hanno espresso il loro parere sugli articoli di competenza alla commissione referente, la Prima.

Il parere espresso dalle Commissioni Seconda e Terza, competenti peraltro sul maggior numero di articoli del testo, ha contemplato delle modifiche ad alcune norme, nonché l'inserimento di due nuovi articoli; tali proposte emendative sono state accolte dalla Commissione referente, in sede di approvazione finale del testo, così come un emendamento della Giunta regionale che modifica la legge regionale n. 6/1980 al fine di armonizzare, sotto ogni profilo, le modalità di inventariazione dei beni mobili regionali alle direttive fatte proprie dall'amministrazione dello Stato.

Il testo sottoposto all'esame di quest'Aula si compone ora di 71 articoli, suddivisi in cinque Titoli.

Il Titolo I, suddiviso in quattro Capi, si compone di quattordici articoli, finalizzati alla semplificazione e manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale e patrimonio; undici di tali articoli apportano modifiche alla legge regionale n. 35/2001 (“Nuove norme sulla programmazione”), che necessita di una revisione organica in considerazione delle modifiche intervenute dal 2001 ad oggi nel contesto normativo di riferimento sia a livello regionale che nazionale ad oggi vigente.

Il Titolo II è composto da cinque Capi in cui trovano collocazione venti articoli in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica e politiche forestali; sei di questi articoli novellano la legge regionale n. 11/2004 (“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”) ed altrettanti modificano la legge regionale n. 27/2003 (“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”).

Il Titolo III è suddiviso in quattro Capi per complessivi ventiquattro articoli, finalizzati alla semplificazione e manutenzione ordinamentale in materia di commercio (sette articoli), somministrazione di alimenti e bevande (sei articoli), cultura (cinque articoli), politiche educative (cinque articoli) e sport.

Il Titolo IV si compone di undici articoli, ordinati in due Capi: il primo dedicato alle materie delle politiche sociali (cinque articoli), il secondo alle politiche sanitarie (sei articoli, modificativi della legge regionale n. 29/1993 (“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”).

Conclude il testo il Titolo V, con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente progetto di legge non può certo ritenersi esaustivo dell'opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale.

L'obiettivo è dunque quello di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, per dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre.

La Prima Commissione consiliare ha concluso l'esame del progetto di legge n. 260 nella seduta del 28 marzo 2018, approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Siamo Veneto, Forza Italia, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare-Flavio Tosi-Noi con l'Italia, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Area popolare Veneto. Ha espresso voto contrario la componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, con l’approvazione della “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamento 2017” ci si pone l’obiettivo di “manutenere” la legislazione regionale esistente.

È corretto evidenziare che c’è stato sicuramente una attività di chiarezza in merito a questo progetto di legge che nella presentazione del 2017 prevedeva 130 articoli, mentre ad oggi ne contiene 71.

Permangono, però, alcuni dubbi da un punto di vista sia tecnico che politico che andremo ad analizzare con gli emendamenti.

Da un punto di vista tecnico crediamo ci siano articoli al limite tra il concetto di “semplificazione” e “manutenzione” e “modifica di norme preesistenti” che non dovrebbero essere contenuti in questo progetto di legge. Questo aspetto comporta che per quanto si possano approvare in termini di contenuto alcuni articoli riteniamo sarebbe stato opportuno non vederli inseriti all’interno del PDL 260 e crediamo che questo aspetto sia estremamente importante. Pensiamo che il confine tra “manutenzione” e “modifica” sia sottile e che l’obiettivo di efficienza si condiviso, ma nel rispetto dei diversi strumenti che ci vengono offerti dalla legislazione.

Altri aspetti di natura politica che approfondiremo in fase di discussione riguardano le disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale, la legge forestale regionale dove c’è nuovamente un accentramento di potere nelle mani della giunta e altri aspetti importanti che verranno approfonditi in fase di emendamento, ambiente e l’aspetto delle sanzioni in merito alla tutela igienico sanitaria della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazione. In quest’ultimo caso pensiamo che le sanzioni debbano essere più pesanti rispetto al previsto dato il danno che si viene a creare alla salute delle persone.

Crediamo sia fondamentale avere un sistema legislativo sempre più efficiente, allineato con le normative nazionali ed europee, ma nel rispetto dello strumento e permangono, inoltre, i dubbi politici sopra espressi che speriamo vengano almeno in parte sciolti e possano essere accolte le proposte di modifica contenute negli emendamenti presentati.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art 4 - Partecipazione al processo di programmazione.

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali, *anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l’attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali.*

2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale *in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti.*”

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 13 - Piani di settore.

1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.

2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti amministrativi e normativi.

3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e l’impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.

[4. I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione.]

5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.

6. Il PTRC disciplina l’uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di settore.”

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Approvazione del *DEFR*.

1. La Giunta regionale predispose il *DEFR*, tenuto conto dell’attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.”

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Monitoraggio.

1. Il monitoraggio è l'attività di rilevazione continua dell'evolversi del *DEFR* sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 30 - Valutazione ex-post.

1. La valutazione ex-post mira, [una volta concluso il PAS], a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per i successivi atti di programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 35/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 31 - Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.
[2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS.]”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.
2. *Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*
3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.
4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.
5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.
6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:
 - a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;
 - b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
 - c) la tutela delle invariati di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.
7. Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).
8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.
9. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.

10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo ovvero dell'articolo 15.

11. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.

1. *Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità.*

2. omissis

3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato *con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.* Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, *la Giunta comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. La Giunta comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.*

4 bis. I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte.

5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.

6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l'entrata in vigore del piano, l'inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 21.

7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 7.

8. Il piano entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.

12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore a cinque anni.

13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.

14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informativi del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 26 - Progetti strategici.

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all'articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.

2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", sono di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati [dalla Giunta regionale] ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi".

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall'articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e comunque, ove applicabile, dall'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione.

2. Nella procedura di revisione dovrà essere in particolare verificata la permanenza della sussistenza del preponderante pubblico interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni economico-finanziarie che supportano la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e delle ulteriori condizioni che rappresentano requisiti essenziali della proposta ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15.

3. Nel caso in cui all'esito della procedura di revisione la Giunta ritenga la realizzazione dell'opera come non più rispondente al preponderante pubblico interesse o comunque non più rispondente alle attuali esigenze della programmazione per il sistema viario di interesse regionale, riferisce entro sessanta giorni alla competente commissione consiliare sullo stato di attuazione dei procedimenti di cui al presente articolo e assume i conseguenti provvedimenti.

4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di revisione, la Giunta accerti l'attuale insussistenza di condizioni di fattibilità dell'iniziativa per il venir meno delle condizioni economico-finanziarie a supporto della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e delle ulteriori condizioni di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salva la possibilità di addivenire ad una revisione del piano economico finanziario nel caso che le condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla Regione o per sopravvenute modifiche normative.

5. Agli oneri connessi alla copertura di eventuali indennizzi da riconoscere, in applicazione dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", per le ipotesi di revoca ai sensi dei commi 3 e 4 si fa fronte con apposito stanziamento.

6. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 5 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0135 "Viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2015."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 - Procedure di realizzazione.

1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento, senz'alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.

2. Qualora l'amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all'avvenuto positivo espletamento della procedura.

3. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata preceduta da bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:

- a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
- b) le varianti in corso d'opera;
- c) omissis
- d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
- e) le tariffe da applicare;
- e bis) l'analisi dei rischi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.

7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, specifica che l'Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all'approvazione del progetto preliminare o all'aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l'operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione dell'Ente o comunque dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell'intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell'opera, sia sotto il profilo dell'attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell'intervento, l'ente aggiudicatore procede all'adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ferma la possibilità di addivenire ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause non imputabili all'operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell'iniziativa.

7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l'Ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione. *La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e l'ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all'indizione della successiva procedura di evidenza pubblica.*

7. quater Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione.

1. È istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:

- a) l'assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
- c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
- g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
- h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
- i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
- j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
- l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
- [m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;]
- n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
- o) un tecnico designato dall'Associazione dall'Unione delle Province del Veneto;

- p) un tecnico designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Veneto;
- q) un funzionario delegato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Qualora l'argomento oggetto dell'esame della CTR lavori pubblici interessi un'area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all'articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994", dal responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
- a) il rappresentante legale del soggetto competente all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto di esame;
- b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.
5. Qualora l'argomento all'esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell'argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici."

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze.

1. La CTR lavori pubblici esprime parere:

- a) su progetti [definitivi] di lavori pubblici di competenza regionale *di livello*, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
- c) se richiesto dalla stazione appaltante sulle controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;
- d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
- e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
- f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze.

1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:

- a) su progetti [definitivi] di lavori pubblici di competenza regionale *di livello*, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del venti per cento;
- c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
- d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
- e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
- f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente."

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Efficacia del parere.

1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo, *espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore*, sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Conferenza di servizi.

1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, può indire la conferenza di servizi.

3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l'approvazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell'assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.

4. *Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.*

5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.

6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 78 della legge regionale n. 6/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 78 - Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.

1. La Regione Veneto, in attesa di una organica disciplina regionale della materia concede contributi in conto capitale per il finanziamento e l'attuazione di interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro, nonché di impianto e dotazione di attrezzature tecniche per beni immobili non statali sottoposti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto.

3. Sono ammessi a contributo, dietro presentazione di idoneo progetto, i soggetti pubblici, nonché i soggetti privati, purché venga garantita una congrua fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, *la cui durata è rapportata all'ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.*

3 bis. Ai fini di cui al comma 3, l'accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L'atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.

3 ter. Il proprietario dell'immobile può estinguere l'onere di cui ai commi 3 e 3 bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali.

4. La Giunta regionale definisce la programmazione degli interventi, le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i criteri per la ripartizione dei contributi.

5. La documentazione relativa ai progetti presentati viene inserita, per quanto di interesse, nel sistema informativo regionale sui beni culturali.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.

1. Nel caso in cui l'autorità competente per la VIA coincida con l'amministrazione competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell'AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, l'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo.

2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.

3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all'attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.

4. Ai fini dell'autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell'AIA, le conferenze di servizi di cui all'articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.

4 bis. Il provvedimento di VIA, l'approvazione o l'autorizzazione del progetto, o il rilascio dell'AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato.

5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 23

1. *Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.*

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

4. *Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata.*

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio [e del relativo verbale di assegno] previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, [nonché i piani di gestione forestale] e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.

10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'art. 95 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all'articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , relativamente a sabbie e ghiaie.

2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;

b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.

4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , quali aree di cui all'articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;

- b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
- c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito;
- d) ai fini di cui all'articolo 5, lettere b) e c) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
- e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofaldia.

6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell'articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)", nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

11. omissis

12. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019."

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Rilascio delle autorizzazioni con posteggio.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto l'elenco di posteggi liberi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.

4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.

5. Ciascun operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i diritti già acquisiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.

6 bis. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del posteggio."

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdotta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4 bis. È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.

4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.

4 quater. *La sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l'autorizzazione.*

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

1. *Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni.*

2. *La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.*

3. *Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso:*

- a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
- b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
- c) omissis

4. *Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).*

5. *In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.*

6. *In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.*

7. *La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.”*

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Campo di applicazione.

1. La presente legge si applica:

- a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- b) all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.

2. Fatte salve le limitazioni previste all'articolo 6 e le relative sanzioni di cui all'articolo 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- a) omissis
- b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall'articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002 ;

c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 1, 3 e 4.

3. *Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati” e successive modifiche ed integrazioni.*

3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.

5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis, l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

- a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
- b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) omissis
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.”.

Nota all’articolo 39

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge s’intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
- e) per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
- f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto

di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;

- g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- m) omissis
- n) omissis

n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all'interno delle medesime zone.

2. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli articoli 33 e 34, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all'articolo 4. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni.

5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, *non superiore a sessanta giorni* dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei criteri di cui all'articolo 33.

7. L'esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all'atto della presentazione della stessa o nel corso dell'istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l'attività.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2 il titolare deve avere la disponibilità dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.

9. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici."

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 8 bis della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 bis - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela.

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento all'interno o verso le medesime zone.

1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria". Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici."

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l);
- e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
- g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
- l) Omissis

1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività di somministrazione.

3. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

- a) il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1;
- a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4, comma 2, ove previsti;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella SCIA.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall'articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i)."

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;
- c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
- d) esercizio di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
- e) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
- f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
- g) grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
 - 1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
 - 2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
- h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l'inventario, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
- i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
- j) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all'interno del territorio comunale;
- k) ampliamento: l'incremento della superficie di vendita; l'ampliamento comprende anche l'accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell'attività;

- l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
- n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
- o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- q) SCIA: *segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."*;
- r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
- s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 17 - Esercizi di vicinato.

1. *L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione."*

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 18 - Medie strutture di vendita.

1. *L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.*

2. *L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.*

3. *Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.*

4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;

b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

6. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.

7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi entro il predetto termine.

8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

9. In caso di sospensione dell'attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.”.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 50/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.

2. *Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.*

3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15“Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.

4. All'interno dei centri storici l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5 e 6.

5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

6. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.

7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell'autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.

8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

10. In caso di sospensione dell'attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l'autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.”.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 -(Dichiarazione dell'interesse locale)

1. *La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all'articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.*

La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione pubblica;
- b) planimetria dei locali di esposizione;
- c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;
- d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;

- e) nulla - osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.
Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3.”.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - (Commissione consultiva)

Ai fini di esprimere parere alla Giunta regionale o al Dipartimento regionale competente *per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18* nonché sulla validità e rilevanza culturale delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

- a) il dirigente del Dipartimento competente;
- b) cinque direttori di musei di Enti locali;
- c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovrintendenze, dell'Università e della Scuola secondaria superiore.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.”.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Ambito.

1. La Regione Veneto, con la presente legge, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato Sistema educativo, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell'ordinamento.

2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall'Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, alla formazione e all'obbligo di istruzione, all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita.

3. Nell'ambito del Sistema educativo la Regione:

- a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema dell'istruzione, *anche degli adulti*, di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- b) disciplina i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- c) disciplina i percorsi di specializzazione professionale, formazione continua, permanente ed abilitante per i lavoratori occupati o in cerca di occupazione erogati anche dagli enti del sistema delle imprese e del mondo del lavoro e dalle “Scuole della formazione professionale” di cui all'articolo 18;
- d) garantisce la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l'occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
- e) attua politiche di integrazione tra le politiche attive del lavoro ed i percorsi di formazione.

4. In sede di regolamentazione dei percorsi di cui alla lettera b) del comma 3, la Regione, altresì, procede al riordino degli interventi e delle attività di formazione professionale.”.

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Anagrafe regionale degli studenti.

1. È istituita l'Anagrafe regionale degli studenti (ARS) presso la Giunta regionale, quale nodo regionale del sistema nazionale delle Anagrafi degli studenti, *in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all'attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all'articolo 4.*

2. Gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale alimentano il sistema di cui al comma 1 con i dati relativi ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato dei singoli studenti.

3. *Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale* disciplina gli aspetti tecnici ed informatici di gestione dell'Anagrafe regionale degli studenti per le finalità di cui al comma 1 ed individua la struttura responsabile dell'organizzazione e della gestione dei dati contenuti, che opera in accordo con gli altri soggetti istituzionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, nonché della specifica normativa di settore.

4. Al fine di assicurare il coordinamento con le politiche del lavoro, coerentemente con le finalità di cui al comma 1, i dati degli studenti vengono conservati fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori relativi alla classificazione internazionale standard dell'istruzione.”

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Articolazione del Sistema educativo.

1. Il Sistema educativo si articola in:

0a) *percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali;*

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;
- b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo, comprensivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui all'articolo 13, realizzato d'intesa con le Università, con l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'Università o all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

2. I percorsi di cui al comma 1, garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

3. Il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una pluralità di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al termine dei quali si rilasciano certificazioni e riconoscimento di crediti.”

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 11 - Le indicazioni regionali per i piani di studio.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione, definisce principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale con le quali sono specificati, nel rispetto dell'ordinamento:

- a) il repertorio regionale degli standard professionali e formativi;
- b) la durata e l'articolazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- c) i criteri di certificazione dei titoli e dei crediti, anche ai fini dei passaggi all'interno del Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale e tra questo e il Sottosistema dell'istruzione dei licei e degli istituti tecnici professionali;]
- d) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento comuni all'intero Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale;
- e) gli standard relativi all'erogazione e alla qualità del servizio;
- f) i requisiti del personale impegnato.

3. Le indicazioni regionali definiscono, *in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale*, gli obiettivi di competenza linguistica straniera che devono essere raggiunti a conclusione del ciclo.

4. La redazione delle indicazioni regionali, è effettuata anche tenendo conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie e degli allievi.

5. Ai fini della determinazione e dell'aggiornamento delle indicazioni regionali, la competente struttura regionale in materia di istruzione e formazione può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico appositamente costituito dalla Giunta regionale. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.”

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 23 - Valutazione del Sistema educativo.

1. La Giunta regionale assicura la valutazione del Sistema educativo, mediante il Comitato per la valutazione del Sistema educativo, di seguito denominato Comitato, istituito dalla presente legge e costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La composizione del Comitato è definita dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

3. Il Comitato opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della Borsa Lavoro Veneto di cui all'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e della sua connessione con Borsa Lavoro Nazionale, nonché dei dati dell'anagrafe di cui all'articolo 7.

4. Al Comitato, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, competono in conformità alla disciplina generale statale:

- a) *l'analisi degli esiti della valutazione nazionale sul Sistema educativo* in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie;
- [b] la definizione dei modelli di riferimento e la gestione del processo di elaborazione, da parte degli istituti di istruzione e formazione, del rapporto di autovalutazione;]
- [c] la valutazione dei risultati ottenuti nelle istituzioni scolastiche e formative e negli istituti tecnici superiori, sia in relazione alle conoscenze, abilità ed alle competenze acquisite, sia in relazione all'inserimento in ambiti occupazionali, al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie e per fornire alle Province, alla Città metropolitana, e alla Regione indicazioni utili per la programmazione e l'incentivazione del Sistema educativo;]
- [d] l'aggiornamento dei modelli e degli standard di valutazione del sistema e dei soggetti erogatori di percorsi di istruzione e formazione professionale;]
- e) la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d'esame conclusive dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- f) lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali;
- g) l'analisi dei dati che alimentano l'Anagrafe regionale degli studenti di cui all'articolo 7 sulla dispersione scolastico-formativa anche al fine di formulare proposte sull'organizzazione e modalità di gestione interistituzionale dei dati stessi.

5. Il Comitato, per il tramite della Giunta regionale, riferisce annualmente alla competente commissione consiliare le risultanze del processo di valutazione del Sistema educativo, con specifico riferimento a quanto previsto al comma 4.".

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Consulta regionale per lo sport.

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di:

- a) piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7;
- b) regolamenti esecutivi della presente legge;
- c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.

2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.

4. Sono componenti della Consulta:

- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
- a bis) *Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;*
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
- d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
- e) il Presidente del CONI del Veneto;
- f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
- g) il Presidente del CIP del Veneto;
- h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;
- i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
- l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
- m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
- n) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto;
- o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.

5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all'attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.
8. La Consulta si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale per lo sport di cui all'articolo 9.".

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - (Idoneità specifica)

La certificazione dell'idoneità per le attività sportive agonistiche, di cui al punto 5) dell'art. 2 della presente legge, sono rilasciate da sanitari che siano in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 in conformità delle norme stabilite, dal decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio: « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ».

1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia:

- a) una copia per l'interessato;
- b) una copia per l'Azienda ULSS di appartenenza dell'interessato.

1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all'invio di copia della medesima all'Azienda ULSS di appartenenza dell'interessato.

1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.

1 quinquies. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all'attività agonistica.

1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l'obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l'esito.”.

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 10 - (Consulta regionale per l'immigrazione).

1. È istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Veneto con sede e operatività presso la Giunta regionale.

2. La Consulta, per l'esplicazione dei propri compiti, si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale e del personale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.

3. La Consulta è composta da:

- a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
- b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;
- c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi organi regionali;
- [d] un rappresentante delle Province del Veneto designato dall'UPI regionale;]
- e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'ANCI regionale;
- f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;
- [g] il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego;]
- [h] un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministro degli affari esteri;]
- i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro degli interni;
- l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni regionali;
- m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell'immigrazione iscritte al registro di cui al comma 2 dell'art. 7 designati dalle associazioni;
- n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7.

4. I componenti della Commissione consiliare competente sono invitati alle riunioni della Consulta e partecipano senza diritto di voto. *È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro.*

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.

6. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.

7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente, [previa deliberazione del Consiglio direttivo], partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.

8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell'art. 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere m) ed n) del comma 3 da realizzarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il Vice Presidente [ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3.]”.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 9/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 12 - (Funzionamento della Consulta).

[1. La Consulta si riunisce di norma presso la propria sede. Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.]

2. Il Presidente[, previa deliberazione del Comitato direttivo,] convoca la consulta.

3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta. Nell'avviso di convocazione può essere fissata l'ora della seconda convocazione.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

[5. La Consulta predispone il regolamento interno che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.]

6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che *viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e dai membri della competente Commissione consiliare.*”.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Piano triennale e programma annuale degli interventi.

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. Nelle more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.

2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo *e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale*, approva il programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative.”.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell'insegnante specializzato.

1 bis. L'ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengano iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l'esigenza della presenza dell'insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 Finalità e campo di applicazione.

1. *La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.*

2. *Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.*

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 “Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori”.”.

4. Strutture di riferimento

- Art. 1 - Direzione Programmazione unitaria
- Artt. 2, 3, 10 e 11 - Direzione programmazione unitaria e Unità organizzativa sistema controlli attività ispettive
- Artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - Unità organizzativa sistema controlli attività ispettive
- Art. 12 - SPD Piano straordinario valorizzazione partecipazioni societarie
- Art. 13 - Direzione organizzazione e personale
- Art. 14 - Direzione acquisti AA.GG. e patrimonio
- Artt. 15, 16, 17, 18 e 19 - Direzione pianificazione territoriale
- Artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 - Direzione infrastrutture trasporti e logistica
- Artt. 28 e 29 - Direzione ambiente
- Art. 30 - Direzione commissioni valutazioni
- Artt. 31 e 34 - Direzione difesa del suolo
- Artt. 32 e 33 - Direzione ADG FEASR parchi e foreste
- Artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 - Direzione industria artigianato commercio e servizi
- Artt. 48, 49, 50, 51, 52, 58 e 59 - Direzione beni attività culturali e sport
- Artt. 53, 54, 55, 56 e 57 - Direzione formazione e istruzione
- Artt. 60, 61, 62, 63 e 64 - Direzione servizi sociali
- Artt. 65, 66, 67, 68, 69 e 70 - Direzione ambiente e Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria